Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 03/03/2026) - n. 8256

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - consigliere

Dott. ZONCU GRECA Maria - consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Bo.Ha. (CUI (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 05/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

sentite le conclusioni dell'Avv. Stefania Rullo la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Palermo in data 5 febbraio 2026 ha convalidato il provvedimento di trattenimento disposto dal Questore di Trapani in data 4 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015 nei confronti di Bo.Ha. (CUI (Omissis)) presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (d'ora innanzi, CPR) di Trapani per un periodo di 60 giorni (prorogabile).

Il ricorrente era stato destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Varese in data 19 gennaio 2026 ai sensi dell'art.

13, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 286 del 1998 (d'ora innanzi, anche t.u. imm.) e, in pari data, di un decreto di trattenimento pre-espulsivo, convalidato dal Giudice di pace di Trapani il 21 gennaio 2026.

In data 23 gennaio 2026, all'interno del CPR di Trapani, il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale, definita con procedura accelerata ex art. 28-bis D.Lgs. n. 25 del 2008 parte della Commissione Territoriale che ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza.

L'udienza di convalida del trattenimento (secondario) si è celebrata in data 5 febbraio 2026, alle ore 9:15, dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, alla presenza del difensore d'ufficio.

2. Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del suo difensore abilitato, con un unico motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 13, comma 5-bis e 14, comma 4, t.u. imm. eccependo che, sebbene il ricorrente avesse tempestivamente nominato un difensore di fiducia prima della celebrazione dell'udienza di convalida innanzi alla Corte d'Appello, nessun avviso è stato inviato a quest'ultimo, essendosi la convalida celebrata con l'assistenza di un difensore d'ufficio, Avv. Jlenia Di Caccamo.

Si eccepisce che la Questura di Trapani, a fronte della domanda di protezione internazionale presentata in data 23 gennaio 2026 dall'odierno ricorrente, ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Palermo solo in data 4 febbraio 2026 e che quest'ultima ha celebrato l'udienza di convalida alla presenza del suddetto difensore d'ufficio, nell'errato presupposto che "l'interessato non ha nominato un difensore di fiducia", come si legge nel decreto di fissazione udienza.

3. All'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha chiesto il rigetto del ricorso mentre il difensore del ricorrente, Avv. Stefania Rullo, che aveva chiesto la trattazione orale in data 12 febbraio 2026, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Giova premettere che il procedimento di convalida del trattenimento preespulsivo delle persone straniere presenti irregolarmente nel territorio dello Stato, disciplinato dall'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 (t.u. imm.) - disposizione applicabile, "in quanto compatibile" anche ai trattenimenti dei richiedenti protezione ai sensi dell'art. 6, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. n. 142 del 2015 - è deputato a verificare, entro le quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti, l'osservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dallo stesso art. 14 t.u. imm., secondo le cadenze stabilite dall'art. 13, comma terzo, Cost. e nel rispetto della riserva di giurisdizione in esso contenuta (Corte cost., sent. n. 96 del 2025, par. 9; cfr. altresì, nel regime precedente alla legge n. 187 del 2024, Corte cost., ord. n. 228 del 2007 e n. 280 del 2006).

1.1. Per quanto riguarda l'assistenza per l'udienza di convalida, la suddetta disposizione stabilisce che lo straniero può essere assistito da un difensore di fiducia munito di procura speciale; qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore di designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella dei difensori d'ufficio di cui all'art. 29 disp. att. cod. proc. pen.

1.2. Come da ultimo precisato, "la designazione del difensore d'ufficio allo straniero che ne sia privo e, conseguentemente, l'onere di comunicare tale designazione è logicamente in capo all'autorità giudiziaria" senza che sia possa individuare un termine per consentire allo straniero di prendere contatti con il difensore e predisporre la difesa perché ciò sarebbe "in contrasto con la procedura scandita sui termini perentori di cui all'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, che stabilisce che l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito" (Sez. 1, n. 5964 del 11/02/2026, S., non mass., in motivazione par. 1).

1.3. Ad integrazione del suddetto principio, questa Corte reputa opportuno precisare che, una volta che la persona straniera trattenuta all'interno del CPR ove è ospitata abbia esercitato la propria facoltà di nominare un difensore di fiducia, prima dell'udienza di convalida ed in vista della celebrazione della stessa, è onere del professionista nominato depositare presso il competente ufficio giudiziario l'atto di nomina munito di procura speciale (art. 14, comma 4, t.u. imm.), in vista dell'adempimento processuale incardinato presso quel singolo ufficio. Ciò perché in subiecta materia non esiste una disposizione analoga a quella di cui all'art. 123 cod. proc. pen. che, per il caso in cui l'indagato o l'imputato ovvero altro soggetto versi in una condizione di limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.), prescrive alla direzione dell'istituto ove è detenuto o internato, attraverso l'apposito registro ivi istituito, di iscrivere gli atti e le dichiarazioni provenienti dalla parte con il connesso dovere in capo al direttore di procedere immediatamente alla comunicazione degli stessi all'autorità giudiziaria procedente.

Non essendovi un rapporto diretto tra il CPR ove è trattenuta la persona straniera e le diverse autorità giudiziarie (Giudice di pace, Corte d'Appello in composizione monocratica, Tribunale ordinario-Sezione specializzata in materia di immigrazione, Corte d'Appello in composizione collegiale) chiamate via via a pronunciarsi sulle diverse procedure che possano riguardare il medesimo soggetto (rispettivamente: trattenimento primario, trattenimento secondario, richiesta di

protezione internazionale e relative sospensive ed impugnative), è evidente che una volta esercitata la facoltà di nomina in favore di un difensore di fiducia, non può che essere il professionista designato, che sia stato debitamente informato dell'avvenuta nomina da parte del CPR, ad attivarsi per depositare, presso ciascun ufficio giudiziario ed in vista di ciascun adempimento processuale, l'atto di nomina corredato della richiesta procura speciale.

2. Tanto doverosamente chiarito, nel caso al vaglio, dall'esame degli atti del fascicolo della convalida del trattenimento "secondario" di cui all'impugnato provvedimento (R.G. n. 218/2026) - accesso consentito a questa Corte in ragione del vizio processuale denunciato (cfr. Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01: allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali; conf., da ultimo, Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.; Sez. 1, n. 20928 del 29/05/2025, Turchetti, non mass.) - emerge che:

- nel decreto del 4/02/2026 di fissazione dell'udienza del 5/02/2026 prevista dall'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015 per la convalida del provvedimento di trattenimento, la Corte d'Appello di Palermo dà atto che "l'interessato non ha nominato un difensore di fiducia e che pertanto sarà designato un difensore di ufficio, nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione" del codice di rito;

- con separato atto è stato a tal fine nominato l'Avv. Jlenia Di Caccamo (progr. Nomina 09626696);

- all'udienza di convalida, svoltasi il 5/02/2026, alle ore 9.25 mediante videocollegamento da remoto alla presenza del suddetto difensore d'ufficio Avv. Jlenia Di Caccamo, il Consigliere delegato della Corte d'Appello, dato atto del regolare svolgimento dell'udienza, si è riservato di provvedere.

2.1. Dalla documentazione allegata all'odierno ricorso risulta che:

- l'odierno ricorrente, sotto l'ID. 4567, in data 20/01/2026, su modulo multilingue (italiano-arabo), ha indicato il nominativo dell'avv. Stefania Rullo come proprio difensore, senza indicare per quale procedimento;

- detta designazione è stata trasmessa, in allegato, a mezzo mail del 20/01/2026 ore 16:08 dal CPR di Milo all'Avv. Stefania Rullo, invitando la ricevente "a formalizzare la nomina in presenza e a trasmetterla agli organi competenti", precisandosi, altresì, che il trattenuto "necessità di mediatore linguistico";

- l'Avv. Stefania Rullo ha trasmesso, a mezzo pec, la suddetta designazione fiduciaria, come allegato, via pec all'ufficio del Giudice di pace di Trapani in data 20/01/2026 ore 17:35 all'indirizzo certificato gdp.trapani@giustiziacert.it;

2.3. La ricorrente non ha neppur dedotto di avere trasmesso una procura speciale alla Corte d'Appello investita del giudizio di convalida. In ogni caso, dagli atti del fascicolo e dai documenti allegati al ricorso non risulta la prova dell'invio del medesimo atto di designazione (o di altro corredato di procura speciale) da parte del suddetto difensore di fiducia, anche alla Corte d'Appello di Palermo in vista dell'udienza di convalida del trattenimento (ed. secondario), donde la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, che lamenta una pretesa nullità senza neppur dedurre che la Corte d'Appello chiamata a convalidare il trattenimento secondario fosse stata posta (preventivamente e non successivamente: v. nota deposito dell'Avv. Stefania Rullo datata 5/02/2026 che risulta "accolta" al fascicolo della Corte d'Appello solo il giorno successivo, come da dicitura: "accoglimento richesta di visibilità del 06/02/2026 - RG n. 218/2026: v. dicitura in alto a destra) a conoscenza della suddetta designazione fiduciaria.

Dunque, l'udienza di convalida del trattenimento secondario, celebrata il 5 febbraio 2026 dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, si è legittimamente svolta alla presenza del difensore d'ufficio ben nominato, per quell'adempimento.

2.4. Nella giurisprudenza civile sviluppatasi nel pregresso ambiente normativo si è ripetutamente affermato che la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal Giudice di pace, atteso che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d'ufficio (Sez. 1 civ., ord. n. 3345 del 5/02/2019, non mass.) e che la nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l'udienza (cfr. Sez. 6 civ., n. 18769 del 13/07/2018, Rv. 649652-01).

Nondimeno i suddetti principi, replicabili nel vigente "ambiente" processual-penalistico introdotto in subiecta materia dal D.L. n. 145 del 2024, conv. con la legge n. 187 del 2024, alla luce di quanto statuito da Sez. U pen., n. 24630 del

26/03/2015, Maritar), Rv. 263598-01 (secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. ce 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., suppongono che dell'investitura fiduciaria sia stata ritualmente avvertita la Corte d'Appello competente, prima dell'adempimento processuale da svolgersi alla presenza del difensore di fiducia munito di procura speciale.

Nella specie la dedotta violazione del diritto di difesa non sussiste in quanto l'interessato è stato regolarmente assistito dal difensore d'ufficio, in difetto di tempestivo deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello procedente della nomina fiduciaria da parte del difensore designato.

4. Alla luce delle suesposte evenienze fattuali, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di Euro tremila.

Va ordinata, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 e succ. modif., in quanto disposto d'ufficio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 e succ. modif.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2026.